

---

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Avv. Stefano Versace

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insubato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi  
Dott. Comm. Francesco Migliarese

---

Dottoressa Sara Agnello Esp. Cont.  
Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre

---

C.F. e P.Iva 10444880156

[www.tcapartners.it](http://www.tcapartners.it)  
[info@tcapartners.it](mailto:info@tcapartners.it)

Milano, 15 maggio 2025

## Comunicazione n. 10/2025

### Oggetto: Imposta di bollo su fatture elettroniche

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo che il termine per il versamento dell'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche viene fissato **nell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, ad eccezione del secondo trimestre, per il quale il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

È prevista inoltre la **possibilità di posticipare** il versamento **con esclusivo riferimento ai primi due trimestri dell'anno**, in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **primo trimestre non supera i 5.000 euro**, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 3 giugno);
- se l'imposta dovuta complessivamente per il primo e secondo trimestre **non supera i 5.000 euro**, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 1° dicembre).

Restano ferme le scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo del terzo e quarto trimestre.

Si ricorda che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica nella misura di 2,00 euro per ogni fattura che riguardi cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non soggette a IVA e di importo superiore a 77,47 euro; pertanto, sono tenuti a versare tale imposta i soggetti aderenti **al regime forfettario** ex L. 190/2014 e coloro che svolgono operazioni **esenti o fuori campo IVA**.

Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento	Scadenza posticipata
I trimestre 2025	3 giugno 2025	Se l'importo dovuto per il I trim. è inferiore a 5.000 Euro, scadenza posticipata al 30/09
II trimestre 2025	30 settembre 2025	Se l'importo dovuto per il I trim. + II trim. è inferiore a 5.000 Euro, scadenza posticipata al 01/12
III trimestre 2025	1° dicembre 2025	No proroghe
IV trimestre 2025	2 marzo 2026	No proroghe

L'**Agenzia delle Entrate** effettuerà dei **controlli automatici** sulle fatture trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, per verificare la presenza dell'imposta di bollo in base al codice Iva presente in fattura.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate, entro il 15 del mese successivo al trimestre, metterà a disposizione due elenchi, Elenco A ed Elenco B, il primo dei quali contiene l'elenco delle fatture emesse e inviate che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo mentre il secondo, modificabile, contenente l'elenco delle fatture emesse ed inviate che **non** riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo benché ne sorga l'obbligo.

**Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, il contribuente potrà modificare l'Elenco B segnalando le fatture individuate dall'Agenzia per le quali il bollo non risulta dovuto, o integrando l'elenco con l'indicazione di ulteriori fatture non individuate dall'Agenzia ma per le quali è dovuta l'imposta.

In assenza di modifiche, si intenderanno confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

**Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, nell'area riservata del portale "[Fatture e Corrispettivi](#)", l'importo dovuto. **Accedendo nella sezione "Pagamento imposta di bollo" sarà possibile, previo controllo degli importi dovuti proposti dal sistema, procedere al pagamento con modalità semplificata inserendo l'IBAN per l'addebito diretto.**

Ricordiamo da ultimo che, in caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini sopra indicati, è possibile effettuare il versamento tardivo spontaneo avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate invierà al domicilio digitale del contribuente una comunicazione con indicazione del codice atto da riportare nel modello F24, nonché gli importi di sanzione ed interessi dovuti.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati